

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE SU TESSERATI

Approvato dal Consiglio Direttivo della A.S.D. BANCHETTE-COLLERETTO G.P. con Delibera del 24/07/2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

La Associazione Sportiva Dilettantistica BANCHETTE-COLLERETTO GP, riconosciuta dal CONI, e alla FIGC-LND, preso atto di quanto deliberato

- dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., con la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023;
 - dall' "Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding", nei "Principi fondamentali";
 - dalla Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND), con il Comunicato n. 118 del 31 agosto 2023 - dall'ASI
 - dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con il Comunicato n. 87/A del 31 agosto 2023
 - dalla Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND), con il Comunicato n. 118 del 31 agosto 2023
- afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati che partecipano, con qualsiasi funzione o titolo, alle attività della A.S.D BANCHETTE-COLLERETTO GP di essere considerate/i e trattate/i con pari rispetto e dignità, indipendentemente dalla mansione o disciplina praticata.

2. A tal fine, adotta il presente Modello, contenente misure idonee a prevenire e contrastare qualsiasi condotta discriminatoria, di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, incluse quelle fondate su origine etnica, religione, età, genere, identità di genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali e prestazioni sportive.

3. Il Modello è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33 comma 6 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e 16 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, delle Linee guida FIGC-LND, delle prescrizioni dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

4. Il Modello disciplina:

- a) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni;
- b) i protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni,
- c) gli obblighi informativi in materia;
- d) le procedure per la nomina del "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" di cui agli artt. 8 e segg. (da qui il "Responsabile") precisandone i requisiti e le funzioni.

L'**obiettivo** del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.

5. Il Modello garantisce al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg., al responsabile delle politiche di *safeguarding* alla Commissione federale F.I.G.C responsabile delle politiche di *safeguarding*, nonché alla Procura Federale, se e quando competente, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive,

anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo alle attività sportive.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Modello si applica a tutti i tesserati e le tesserate della A.S.D BANCHETTE-COLLERETTO GP, siano essi maggiorenni o minorenni.
2. I diritti fondamentali riconosciuti a tutte le tesserate ed i tesserati sono: un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo; la tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva; che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
3. Per quanto riguarda i minori il presente Modello è integrato dalla Policy per la tutela dei minori, già attiva da dicembre 2022.
4. Ai fini del Modello, assumono rilievo le condotte, rilevanti ai sensi dell'art. 3, tenute nell'ambito delle attività dell'Ente, ivi compreso lo svolgimento della pratica sportiva, in ogni forma e/o modalità e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) direttamente o per interposta persona; b) tramite modalità telematiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, *social network* e *blog*.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del Modello:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per “**abuso psicologico**”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per “**abuso fisico**”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale o potenziale, di

procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per **“molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per **“negligenza”**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per **“abuso di matrice religiosa”**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per **“bullismo, cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per “**comportamenti discriminatori**”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 - Doveri e obblighi dei tesserati

I tesserati e le tesserate dell'ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio verbale, o anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg. situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 5 – Doveri e obblighi degli amministratori e dei dirigenti.

Il Consiglio Direttivo, gli amministratori, i dirigenti delegati ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP, nello svolgimento delle attività dell'Ente, ivi incluse quelle sportive, sono tenuti a:

- a) riservare ad ogni Tesserato adeguati livelli di impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg.;
- c) disporre e verificare che l'attività sportiva si svolga nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo del tesserato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) disporre adeguati e periodici controlli affinché nei locali destinati a spogliatoi e servizi igienici sia garantita l'assoluta riservatezza;
- e) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti/e minorenni, sono da adottare maggiori

cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;

- f) predisporre idonee azioni di sensibilizzazione e controllo per prevenire le condotte descritte all'art. 3;
- g) comunicare formalmente ai tesserati e alle tesserate, in modo chiaro e secondo le modalità ritenute più efficaci, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal Modello, possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona e costituire illecito disciplinare.

Art. 6 - Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici.

I direttori sportivi, i direttori tecnici, gli allenatori e gli istruttori hanno l'obbligo di:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati e delle tesserate, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato o la tesserata minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato o la tesserata minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato o la tesserata minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui agli artt. 8 e segg.
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) segnalare senza indugio al Responsabile di cui agli artt. 8 e segg. situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio

Art. 7. Diritti, doveri e obblighi degli atleti e delle atlete

Gli atleti e le atlete hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti; c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti/e;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti/e e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive.

TITOLO II – NOMINA E FUNZIONI DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (IL “RESPONSABILE”) Art. 8 – Nomina del Responsabile

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è nominato dal Consiglio direttivo e scelto tra i tesserati dotati di competenza specifica, autonomia e indipendenza.
2. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione/EPS alle quali l'Associazione è affiliata.
3. La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla homepage della Associazione/Società Sportiva e tempestivamente comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.
4. Il Responsabile ha competenza esclusivamente per la prevenzione del rischio di abusi futuri nonché, limitatamente all'adozione di misure di *quick response*, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. In ogni caso, la competenza per la repressione delle condotte illecite spetta, oltre che agli organi disciplinari interni dell'Ente, alla Procura Federale per la fase delle indagini e successivamente, in caso di deferimento, agli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Il Consiglio direttivo deve sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all'incarico ricevuto.

Art. 9 – Funzioni e facoltà del Responsabile Safeguarding

1. Il Responsabile riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del Modello, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e alla mancata osservanza delle prescrizioni previste agli artt. 4, 5 e 6 assumendo le conseguenti iniziative.
2. Il Responsabile garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
3. Il Responsabile ha competenza per la verifica di situazioni di rischio di abusi o abusi in corso nonché per le complementari azioni di prevenzione del rischio. In particolare, il Responsabile:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte della ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, segnalando le violazioni dei predetti obblighi al Segretario degli Enti affilianti, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti di cui all'art. 3;
 - d) comunica agli esercenti la potestà genitoriale le condotte rilevanti di cui all'art. 3 in danno di minori;
 - e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dall'ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP.
4. Il Responsabile ha facoltà altresì di:
 - a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
 - b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici dell'Ente;
 - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo;
 - d) effettuare o richiedere ispezioni;
 - e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi a cui partecipa l'ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP, vigilando sul rispetto del Modello e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - f) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI dalla FIGC e dalla LND, nelle materie di cui al precedente art. 1;
 - g) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport*;
 - h) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli tesserati;
 - i) formulare al Consiglio Direttivo raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
4. Il Responsabile redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico, le iniziative assunte e da assumere.

Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione centrale

1. L'ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP garantisce ogni valido supporto alle attività del Responsabile per il tramite della propria Segreteria ponendo a sua disposizione informazioni e documenti necessari o anche solo utili a quanto di sua competenza.
2. Il Responsabile collabora con l'Ufficio del Procuratore Federale FIGC per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti.
3. Ferma la competenza del Responsabile esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni il Responsabile rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette senza indugio gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 11 – Doveri di segnalazione

1. I Tesserati e le tesserate che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 3 e che coinvolgono uno o più Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata segnalazione al Responsabile.
2. Il Responsabile, svolti i necessari accertamenti, procede senza indugio, qualora ricorrano indizi di illecito disciplinare, a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni possono essere scritte o orali. In quest'ultimo caso, il Responsabile provvederà alla redazione della verbalizzazione. Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12 – Tutela del Segnalante e *whistleblowing*

1. L'ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. La segnalazione scritta e la verbalizzazione redatta dal Responsabile sono conservate, in carta o per supporto informatico, dal Responsabile che ne curerà in ogni caso la riservatezza.
2. Il Segnalante è consapevole che qualora dalla propria segnalazione e/o dichiarazione emergano elementi di responsabilità disciplinare a carico di uno o più tesserati, egli potrà essere convocato a fini istruttori dal consiglio direttivo dell'Associazione e dall'Ufficio della Procura federale o dal Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie–Safeguarding, a cui il Responsabile ha obbligo di segnalare via mail i comportamenti lesivi. Le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nel conseguente giudizio disciplinare.

3. La tutela della riservatezza del Segnalante non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la sua responsabilità per falsità, diffamazione o, comunque, per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

4. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di *Whistleblowing* sul sito internet della Associazione in apposita collocazione di agevole accesso all'interno della pagina dedicata alla normativa safeguarding, e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. È anche consentito l'invio diretto di mail all'indirizzo responsabile.safeguarding@usdbanchettecalcio.it, o nel caso si riferisca ad un minore a tutela.asdbanchette@virgilio.it (Le chiavi di accesso a tali indirizzi email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile), oppure la procedura cartacea con moduli da compilare disponibili presso la segreteria della società o scaricabili dal sito internet www.usdbanchettecalcio.it nella pagina dedicata alla normativa safeguarding.

5. Le segnalazioni cartacee pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario della società al Responsabile e, da questi messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi disciplinari degli Enti affilianti, eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

6. Le segnalazioni anonime saranno prese in carico dal Responsabile solo qualora dalle stesse possano, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di propria iniziativa una notizia di illecito sportivo

7. Il Segnalante non deve subire atti discriminatori o ritorsivi a seguito della segnalazione e qualora questi si verificano dovrà prontamente informarne il Responsabile per quanto di sua competenza.

8. L'ASD deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

Art. 13 – Condizioni di procedibilità

Il Responsabile viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 3 nelle seguenti modalità:

- a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- b) segnalazione scritta o orale;
- c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- d) conoscenza a seguito di ispezione;
- e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla società, anche per il tramite del servizio di *Whistleblowing*.

Art. 14 – Natura degli illeciti

1. Le violazioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 del presente Modello costituiscono illecito disciplinare ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ferma restando l'eventuale integrazione di illeciti di natura penale.

TITOLO IV – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 15 – Misure per la diffusione del Modello

1. L'ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP garantisce la più ampia diffusione del Modello, dei relativi principi e delle *Safeguarding Policy* mediante pubblicazione sul proprio sito web; mediante manifesti o altro materiale, affissi in bacheca sociale o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, e in ogni sede di svolgimento di attività sportiva (luogo di gara, luogo di allenamento); a mezzo chat *Whatsapp* nei gruppi delle singole compagini interne.

2. La mancata divulgazione di quanto al precedente comma costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Responsabile all'Ufficio del Procuratore Federale, per i provvedimenti di competenza.

Art. 16 – Formazione obbligatoria e seminari informativi

1. Con cadenza annuale e comunque in occasione della formazione e dell'aggiornamento dei Tecnici, l'ASD organizza almeno un modulo di formazione, di durata non inferiore a quattro ore, sulla prevenzione e contrasto degli abusi di cui al Modello.

2. I Dirigenti, i Tecnici, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico e chiunque collabori direttamente con l'ASD nella gestione degli atleti sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi di cui al comma precedente.

Art. 17 – Conoscenza ed osservanza del Modello

1. I tesserati e le tesserate sono tenuti a conoscere il contenuto del Modello, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.

2. Il Modello è pubblicato, unitamente al Codice di condotta e alla scheda di segnalazione, in apposita sezione del sito internet www.usdbanchettecalcio.it specificatamente dedicata alla normativa Safeguarding, affisso nella bacheca presso la sede societaria, nonché comunicato al Responsabile Safeguarding, per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, delle Federazioni/Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

3. All'atto del tesseramento ogni interessato dovrà prenderne visione e potrà scaricarne una copia dal sito internet. L'ASD garantisce in ogni caso la massima diffusione e l'applicazione del Modello e delle sue prescrizioni.

Art.18 - Politiche di prevenzione

Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell'attività sportiva vengono adottate le seguenti policy:

1. Verifica casellario giudiziario e carichi pendenti: Allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori, devono presentare al Responsabile di cui al punto precedente il proprio casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti (soprattutto certificato antipedofilia) entro e non oltre il 31/12/24; qualora la documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo scritto che, se disatteso entro ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi rapporto con il soggetto inadempiente.

Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori dovranno presentare le suddette certificazioni al Responsabile dell'Associazione; la mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di certificazioni non idonee impedirà l'avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo spazi all'interno della struttura sportiva della Associazione Sportiva per periodi superiori a 30 giorni.

2. Uso degli spazi dell'Associazione: Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devono essere previsti spazi separati a seconda del genere.

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività.

Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.

Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato.

Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche dovranno essere svolte con le medesime modalità.

3. Allenamenti: È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.

4. Trasferte: In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Per l'adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

È obbligatorio l'affiancamento all'allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l'obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

5. Tutela della privacy: A tua gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattati solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L'Associazione/Società Sportiva, previo specifico consenso scritto raccolto all'atto dell'iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva

comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

6. Inclusività: L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Associazione/Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione/Società loro coetanei.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Art. 19 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità

del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

1. Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa secondo la tabella allegata (allegato A), detratta direttamente dalla retribuzione, tale tabella sarà oggetto di revisione ad ogni stagione calcistica, o nei casi in cui non è applicabile la tabella, in misura massima non eccedente il 10% del compenso annuale.
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del **richiamo verbale** per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure dell'Associazione, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'**ammonizione scritta** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della **multa** il collaboratore che compia una delle infrazioni come da allegato A, o (in misura massima pari alla non eccedenza di 10% del compenso annuale) che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4. incorre nel provvedimento disciplinare della **sospensione dalla retribuzione e dal servizio** per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della **risoluzione del contratto senza preavviso** il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

2. Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto 1 della precedente sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti";
- multa secondo la tabella allegata (allegato A)
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

3. Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell'allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesse, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

Il Modello entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Direttivo dell'ASD BANCHETTE-COLLERETTO GP

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie delle Federazioni Sportive cui l'Associazione/Società Sportiva è affiliata.



IL PRESIDENTE

Gianni Sabolo

ALLEGATO A:

Tabella Multe previste per la stagione sportiva 2024/2025

1	MANCANZA DI RISPETTO VERSO MISTER E COMPAGNI PER DISACCORDO CON SCELTE TECNICHE DEL MISTER	€ 20,00
2	ASSENZA ALLENAMENTO SENZA PREAVVISO	€ 20,00
3	AMMONIZIONI PER FALLO DI REAZIONE O PROTESTA	€ 5,00
4	ESPULSIONE PER ATTO VIOLENTO	€ 20,00
5	ESPULSIONE PER PROTESTA, RISSA O BESTEMMIA	€ 25,00
6	MANCANZA DI RISPETTO VERSO SOCIETÀ, ALLENATORE, DIRIGENTI ECC..	€ 40,00
7	RITARDO ALLA PARTITA SENZA PREAVVISO	€ 10,00
8	ASSENZA ALLA PARTITA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO E SENZA AVVISARE MISTER E SOCIETÀ	€ 50,00
9	FUMARE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO	€ 45,00
10	FUMARE ALL'INTERNO DELLO SPOGLIATOIO	€ 60,00